

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Venerdì, 4 maggio 2001**

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it)

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

### S O M M A R I O

#### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157.

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate ..... Pag. 6

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158.

Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali ..... Pag. 7

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 159.

Proroga di termini in materia di acque di balneazione ..... Pag. 8

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160.

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova» ..... Pag. 9

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 20 aprile 2001.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni ..... Pag. 10

---

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

---

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2001.

#### Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993) recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999) recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000) recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Decreta:

Art. 1.

#### *Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni*

L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

#### *Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni*

L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;

c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

c1) indica le dimensioni della porta;

c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);

c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;

d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione:

d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;

d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;

d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;

d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

*Il Ministro:* BIANCO

01A4664